

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA'**  
**AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

**Art. 2 – Soggetto gestore**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà individuare mediante apposito atto quale soggetto gestore il proprio Consorzio Forestale di appartenenza, comunicando alla Comunità Montana di Valle Canonica tale decisione.

In tal caso, tutte le competenze procedurali attribuite al Comune nell'ambito del presente Regolamento, sono da intendersi delegate al Consorzio Forestale.

**Art. 3 Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 27/04.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 27 del 28/10/2004, art. 21), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECETTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.



ALLEGATO ALLA  
DELIB. N. 14 di C.C.  
del 30.04.13

 Segretario  
P.to Dott. Paolo Scotti

#### **Art. 4 – Chiusura con barriera**

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

#### **Art. 5 – Ordinanza di chiusura**

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

#### **Art. 6 – Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

#### **Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

#### **Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 19.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

#### **Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni**

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di proprie competenze.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

#### **Art. 10 – Classificazione delle categorie d’utenza**

Il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell’Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (\*) di immobili situati nel territorio comunale;
- A2** Soggetti privati non residenti che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- B1** Esigenze legate alla pratica dell’agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all’accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B4** Esigenze logistiche connesse all’esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente

Regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art. 25;

- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruttori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

<sup>1)</sup> nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi.

### **Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

☐ Per la categoria d'utenza "A1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 12: versamento di € 75;

- validità mesi 1: versamento di € 25;
- validità giorni 7: versamento di € 15;
- validità giorni 1: versamento di € 5.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;

- ☐ Per la categoria d'utenza "A2" il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di € 100 e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria;
- ☐ Per le categorie d'utenza "B" il permesso di transito avrà validità di mesi sei e sarà gratuito;
- ☐ Per le categorie d'utenza "C" il permesso di transito avrà validità di giorni sette e sarà gratuito;
- ☐ Per le categorie d'utenza "D" il permesso di transito avrà validità annuale e sarà gratuito;
- ☐ Per la categoria d'utenza "E" non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.  
A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;
- ☐ Per la categoria d'utenza "F" valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

#### **Art. 13 – Registro permessi**

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

#### **Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito**

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

#### **Art. 15 – Limiti di transito**

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

#### **Art. 16 – Divieto di strascico**

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

#### **Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello, del Parco Nazionale dello Stelvio, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale \_\_\_\_\_;
- d. i mezzi agricoli (trattori, ecc.).

#### **Art. 18 – Transito nel Parco dell'Adamello**

Nelle strade o tratti di strada situati nel perimetro del Parco dell'Adamello, si osservano le norme di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco, ed in particolare il comma 2 per le strade situate negli orizzonti superiori del Parco; conseguentemente le categorie di utenti cui può essere rilasciata l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento sono le A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3.

Eventuali altre richieste di accesso motorizzato non ricomprese nelle succitate categorie potranno essere autorizzate previo parere vincolante dell'Ente gestore del Parco dell'Adamello, purché non nell'ambito dell'area di Parco Naturale, come istituito dalla L.R. 23/2003.

#### **Art. 19 – Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare, verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento accertata a carico di persone a cui è consentito il transito è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

Per le violazioni al presente regolamento commesse all'interno del Parco dell'Adamello si applicano le sanzioni previste dagli artt. 28, 29 e 30 della L.R. 86/83 e s.m.i.

Sono qualificate inoltre inosservanza al presente Regolamento ed abuso dell'autorizzazione assentita:

- a. la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. effettuare strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- d. abbandonare rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. arrecare disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- f. arrecare danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;
- g. violare specifiche norme di legge che riguardano l'ambiente e il territorio in genere.

Nel caso di violazioni alle lettere a,b,c,d,e,f e g del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, il permesso di transito verrà ritirato dall'Agente accertatore che, unitamente al verbale o copia, lo rimetterà entro gg 5 al Responsabile Comunale preposto al rilascio il quale, tenuto conto della gravità della violazione e sentito il Sindaco o l'Assessore ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

#### **Art. 20 – Polizza fidejussoria**

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B4 dell'art. 10), il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 21 – Competizioni**

Gare e manifestazioni di ciclocross, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune, previo parere vincolante da parte della Comunità Montana e del Parco dell'Adamello nei rispettivi territori prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e/o Parco dell'Adamello e Comune verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo del deposito cauzionale.

#### **Art. 22 – Vigilanza**

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 23 – Danni**

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo il Comune istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11, nonché le sanzioni introitate dall'Ente irrogatore ai sensi dell'art. 19.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

Qualora il soggetto gestore della viabilità sia individuato nel Consorzio Forestale, sarà il medesimo a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

### **Art. 25 – Giornata delle strade**

Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate.

Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini nati o residenti nel Comune o proprietari e affittuari di immobili.

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, su tutte le strade di cui al presente Regolamento.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura "*....partecipato Sig. .... in rappresentanza del Sig. ....*". In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

L'Assessorato competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso l'Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi.

La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l'Amministrazione si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

#### **Art. 26 – Accordi con altri Comuni**

Il Comune potrà accordarsi con uno o più Comuni limitrofi al fine di consentire l'accesso gratuito su una o più strade previsto per la categoria D1 a coloro che abbiano partecipato alle Giornate delle Strade nel proprio Comune, in un'ottica di reciprocità di servizio.

#### **Art. 27 – Aggiornamenti del Piano della VASP**

- Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione del Comune.

- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 27/04, artt. 4-5, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.

elenco strade da inserire a VASP 2010

N.	codice PAF	codice CVF	denominazione	trans.	lunghezza (ml)	quota iniziale (m s.l.m.)	quota finale (m s.l.m.)	dislivello (ml)	pendenza media
1	1-3	1-4	Strada Pescarzo-Valserta	IV	1.846	660	880	220	12%
2	1-4	1-4a	Strada Valserta-Doss	IV	3.145	880	1.440	560	18%
3	1-5	1-4c	Strada Zeren-Plè	IV	2.213	1.000	1.370	370	17%
4	1-6		Strada Valiganiga-Sinaco	IV	744	1.095	1.120	25	3%
5	1-8	1-5b	Strada Planareto-Tria-Adamone	IV	3.295	900	1.456	556	17%
6	1-10		Strada Coni	IV	840	1.115	1.230	115	14%
7	1-11	1-6	Strada di Seradina	IV	340	420	425	5	1%
8	1-13		Strada Vericolo Baita Vecchia	IV	990	1.646	1.720	74	7%
9	-	1-4d	Strada di Zeren	IV	560	970	995	25	4%
10	-	1-5	Strada Racol-Lungoprato-Tria	IV	2.070	660	1.029	369	18%
11	-	1-5a	Strada Blegghen-Flena	IV	574	800	905	105	18%
12	-	-	Strada Piscine-Ponte delle Capre	IV	400	730	675	-55	-14%
13	-	1-1a	Strada Ruc-Gas-Pluder	IV	1.998	638	850	212	11%
14	-	-	Strada Valina	IV	550	700	798	98	18%
15	-	1-1d	Strada Nigol-Giadighe	IV	1.800	670	760	90	5%
16	-	1-1e	Strada Neat-Curvai	IV	1.035	595	625	30	3%
17	-	1-3c	Strada di Pedina	IV	880	445	612	167	19%
18	-	1-3b	Strada Negrer-Capriala	IV	1.660	425	675	250	15%
19	-		Strada Sante-Deria	III	1.150	430	570	140	12%

1-7		Strada di Lunè	IV	575	1.198	1.220	22	4%
1-12	1-8	Strada Bait del Mella-Garzeto	IV	4.590	1.575	1.985	410	9%

già VASP  
già VASP

## AUTORIZZAZIONE N° \_\_\_\_\_

Spett.le  
 Amministrazione Comunale  
 di \_\_\_\_\_ BS

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
 in Via/Piazza \_\_\_\_\_ al civico n° \_\_\_\_\_  
 proprietario/affittuario dell'immobile \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_

visto il Regolamento Comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, che accetta integralmente.

## CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali del territorio Comunale di \_\_\_\_\_ (BS) con il proprio veicolo

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito contrassegnata:

- A1** Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (\*) di immobili e/o fabbricati, situati nel territorio comunale;
- A2** Soggetti privati non residenti ~~non ricompresi nella categoria A1~~ che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

<p><b>AUTORIZZAZIONE TRANSITO STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI</b></p> <p><b>CATEGORIA F</b></p> <p>RILASCIATA A _____ il _____ N TARGA _____ VEICOLO _____</p>
<p>PERMESSO N 00000</p> <p><b>AUTORIZZAZIONE VALIDA PER LA STRADA</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>VALIDITA' PER IL GIORNO _____</p>
<p><b>CONVALIDA GESTORE STRUTTUA TURISTICA</b> (TIMBRO E DATA)</p>